

TITOLO XIII

Presidente onorario

ART. 26

E' Presidente Onorario il Presidente dell'Associazione degli Industriali di Cosenza, pro-tempore.

TITOLO XIV

Foro competente

ART. 27

Foro competente per ogni controversia viene nominato quello di Cosenza.



STATUTO
Approvato il 28/6/2007

straordinaria, come previsto dall'art. 15.

In caso di scioglimento, si applica l'art. 7, riguardante la liquidazione del patrimonio netto consortile.

TITOLO X

Durata

ART. 23

Il Consorzio ha durata fino al 31/12/2100 e può essere prorogato con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

TITOLO XI

Norme applicabili

ART. 24

Per quanto non è previsto nel presente statuto, valgono le disposizioni del codice civile in materia di Consorzi.

TITOLO XII

Arbitrato

ART. 25

Ogni eventuale controversia che dovesse sorgere fra il Consorzio ed i suoi appartenenti, tra i suoi organi, tra i liquidatori, in relazione a questo atto, è deferita ad un Collegio Arbitrale composto di tre membri, di cui due designati uno da ciascuna delle parti in contrasto, il terzo, con funzione di Presidente dal Collegio designato di comune accordo o, in difetto, dal Presidente dell'Associazione degli industriali della provincia di Cosenza.

Nel caso di insufficienza di tali fondi la parte rimasta scoperta viene addebitata ai consorziati indicati nell'art. 4, comma 1, lett. a), prestatori della fideiussione di cui all'art. 11, o dell'equivalente deposito cauzionale, in misura paritetica e mediante escussione della suddetta garanzia

TITOLO VIII

Direzione del Consorzio

ART. 21

Il Direttore del Consorzio coadiuva il Presidente nell'esecuzione delle deliberazioni degli Organi consortili; dirige il Consorzio e il personale dipendente avendo la responsabilità dei relativi rapporti di lavoro e in genere dell'organizzazione del Consorzio.

Su delega del Presidente, ha la gestione corrente dei rapporti con le banche, gli enti finanziari e quelli amministrativi.

Il Direttore partecipa - senza diritto di voto e con le funzioni di Segretario - alle riunioni dell'Assemblea del Consiglio Direttivo e del Comitato Tecnico.

Il Direttore firma la corrispondenza del Consorzio e gli atti inerenti alle funzioni indicate nel comma 1, salva altresì la possibilità di ricevere specifiche deleghe per singoli atti o categorie di atti estranei a tali funzioni.

TITOLO IX

Scioglimento

ART. 22

Lo scioglimento del Consorzio può avvenire per le cause previste dall'art. 2611 cod. civ. e per deliberazione dell'Assemblea

INDICE

TITOLO I	13
<i>Costituzione - Denominazione - Sede</i>	13
ART. 1.....	13
TITOLO II	13
<i>Scopo e Attività</i>	13
ART. 2.....	13
ART. 3.....	15
TITOLO III	15
<i>Ammissione - Recesso - Trasferimento - Esclusione</i>	15
ART. 4.....	15
ART. 5.....	16
ART. 6.....	17
TITOLO IV	17
<i>Patrimonio Netto - Fondi Rischi - Fondo Consortile - Fideiussioni</i>	17
ART. 7.....	17
ART. 8.....	18
ART. 9.....	18
ART. 10.....	19
TITOLO V	20
<i>Obblighi dei consorziati</i>	20
ART. 11.....	20
TITOLO VI	21
<i>Organi del Consorzio</i>	21
ART. 12.....	21
ART. 13.....	22
ART. 14.....	22
ART. 15.....	24
ART. 16.....	24
ART. 17.....	25
ART. 18.....	28
TITOLO VII	29
<i>Regolamento e funzionamento della garanzia</i>	29
ART. 19.....	29
ART. 20.....	29
TITOLO VIII	30
<i>Direzione del Consorzio</i>	30

ART. 21.....	30
TITOLO IX	30
<i>Scioglimento</i>	30
ART. 22.....	30
TITOLO X.....	31
<i>Durata</i>	31
ART. 23.....	31
TITOLO XI	31
<i>Norme applicabili</i>	31
ART. 24.....	31
TITOLO XII.....	31
<i>Arbitrato</i>	31
ART. 25.....	31
TITOLO XIII	32
<i>Presidente onorario</i>	32
ART. 26.....	32
TITOLO XIV.....	32
<i>Foro competente</i>	32
ART. 27.....	32

l'eventuale rigetto e proponendone, se del caso, le opportune modifiche ai fini della presentazione di una nuova domanda;

b) esprimere pareri tecnici, su richiesta del Presidente del consorzio in ordine a questioni e problemi particolari o generali, riguardanti le operazioni di concessione e revoca delle garanzie consortili ed il settore del credito, in generale, con riferimento ai problemi dei consorziati;

c) proporre agli Organi competenti le eventuali modifiche o rettifiche da apportare alle convenzioni stipulate con gli Istituti di Credito e con i confidi aderenti.

TITOLO VII

Regolamento e funzionamento della garanzia

ART. 19

Nel regolamento generale di attuazione del presente atto verrà fra l'altro stabilito:

a) l'importo massimo delle garanzie concedibili a favore del singolo Consorziato, anche in relazione al valore delle garanzie consortili (fideiussioni e fondi rischi) disponibili;

b) la percentuale di ripartizione del rischio tra il Consorzio e gli Istituti di credito finanziatori;

c) la percentuale di ripartizione del rischio tra il Consorzio e i confidi aderenti, relativamente alle operazioni di contro-garanzia e co-garanzia.

ART. 20

Le accertate eventuali insolvenze da parte dei consorziati vengono coperte dal Consorzio nei limiti della garanzia prestata mediante prelievi dai fondi rischi.

ovvero che siano operanti in settori di attività previste dall'art. 2.

Il Consiglio potrà, inoltre, deliberare la partecipazione del Consorzio ai programmi, alle iniziative e agli strumenti previsti dall'art. 2, comma 2, lett. d).

ART. 18

Il Comitato Tecnico, che è organo esecutivo del Consorzio è costituito dal Presidente e da due membri nominati dal Consiglio Direttivo, scelti tra i componenti del Consiglio medesimo.

Il Consiglio Direttivo può nominare un ulteriore membro del Comitato Tecnico, scelto tra persone di provata esperienza e capacità professionale nella materia finanziaria.

Tutti i componenti restano in carica tre anni, salvo revoca motivata da parte del Consiglio o dimissioni di uno di essi.

Al Comitato può essere invitato a partecipare, inoltre, un rappresentante della banca o dei consorziati indicati nell'art. 4, comma 1, lett. b).

Il Presidente del Consorzio ha facoltà di partecipare alle riunioni sia con funzioni consultive che in qualità di membro supplente in caso di impedimento di uno dei membri nominati dal Consiglio Direttivo.

Il Comitato è convocato dal suo Presidente anche senza formalità ed è validamente costituito con la presenza di almeno tre componenti, oltre agli eventuali rappresentanti della banca o dei consorziati indicati nell'art. 4, comma 1, lett. b). Le deliberazioni del Comitato devono essere assunte dall'unanimità dei presenti.

Al Comitato Tecnico sono attribuiti i seguenti poteri e facoltà:

a) decidere insindacabilmente in merito alla concessione e alla revoca delle garanzie consortili, motivandone sommariamente

TITOLO I

Costituzione - Denominazione - Sede

ART. 1

Fra i piccoli e medi Imprenditori, che esercitano la loro attività in Italia, viene costituito col presente atto un Consorzio con attività esterna, ai sensi dell'art. 2602 e seguenti e 2612 ss. C.C., denominato "Confidi della Magna Grecia - Consorzio garanzia collettiva fidi". Il Consorzio può anche essere più brevemente denominato "Confidi Magna Grecia".

Il Consorzio provvede alla registrazione del marchio denominativo "Confidi Cosenza" al fine della sua utilizzazione per contraddistinguere la prestazione di garanzie collettive, e servizi connessi, prevista dal successivo art. 2, comma 2, con esclusione del punto 2).

Il Consorzio ha sede in Cosenza, via G. Tocci n.2/c - presso l'Associazione degli Industriali di Cosenza.

TITOLO II

Scopo e Attività

ART. 2

Il Consorzio si propone di assistere le piccole e medie imprese nell'accesso al credito e (o) nel reperimento di capitale di rischio, attraverso la prestazione di garanzie collettive alle imprese consorziate o contro-garantendo o co-garantendo i confidi aderenti.

Il Consorzio può di conseguenza svolgere le seguenti attività:

1) prestare garanzie collettive per favorire la concessione di crediti, sia a breve sia a medio-lungo termine alle imprese consorziate da

parte di banche, di società di locazione finanziaria o di cessione generalizzata dei crediti, e da parte di altri soggetti operanti nel settore finanziario, e (o) per favorire il reperimento presso tali soggetti di capitale di rischio, concludendo apposite convenzioni;

2) intervenire in contro-garanzia o in co-garanzia in relazione alle garanzie prestate dai confidi aderenti;

3) fornire servizi connessi o complementari all'attività di cui ai punti 1) e 2), o comunque rivolti al miglioramento della gestione finanziaria delle imprese consorziate. Nell'ambito di tale attività il Consorzio può ad esempio:

a) negoziare i tassi di interesse più favorevoli e in genere le migliori condizioni per i fidi con banche, società ed enti finanziari, stipulando, se del caso, appositi accordi;

b) offrire ogni specifica assistenza per il perfezionamento e la gestione delle operazioni di finanziamento e sviluppare la preparazione nel campo economico-finanziario attraverso seminari, convegni ed altre attività di aggiornamento professionale su tematiche finanziarie e creditizie;

c) concorrere alla costituzione e partecipare a fondi interconsortili di garanzia e ad enti, società ed organizzazioni aventi lo scopo di coordinare o potenziare le attività dei confidi;

d) partecipare a iniziative, programmi, strumenti di garanzia a favore delle piccole e medie imprese gestiti da istituzioni, enti e società europee, italiani ed esteri, concludendo appositi accordi e potendo essere destinatario di contro-garanzie e di interventi di reintegro delle perdite;

e) fornire ogni altro servizio finanziario.

Consorziate e sui rapporti, in generale, fra il consorzio e gli istituti di credito e i confidi aderenti;

i) determina la quota di partecipazione del Consorzio al fondo consortile;

j) delibera la conversione in denaro delle fideiussioni pro-quota rilasciate dai consorziate indicati nell'art. 4, comma 1, lett. a);

k) fissa l'ammontare dei contributi dovuti per la garanzia prestata, entro i limiti massimi indicati dal presente statuto;

l) fissa l'ammontare dei contributi, previsti dall'art. 11 comma 5, a carico dei consorziate indicati nell'art. 4, comma 1, lett. b), per la contro o cogaranzia, nonché per il reintegro dei fondi rischi;

m) istituisce eventuali fondi rischi ai sensi del precedente art. 8, comma 3;

n) delibera la stipula e dà esecuzione alle convenzioni e agli accordi con le banche e con le società ed enti di cui all'art. 2, nonché alle convenzioni con i confidi aderenti;

o) nomina e revoca il Direttore del Consorzio;

p) delibera l'attribuzione di deleghe ai Consiglieri e al Direttore per lo svolgimento di specifiche funzioni gestionali e/o amministrative del Consorzio;

q) concorre alla costituzione di fondi interconsortili ovvero acquisisce quote di partecipazione in fondi interconsortili già esistenti.

Il Consiglio Direttivo, al fine di potenziare l'attività del Consorzio, ha, inoltre, la facoltà di acquisire quote di partecipazione, anche in sede di costituzione, in Enti e (o) Società, anche commerciali, aventi, queste ultime, scopi o oggetti complementari a quello del Consorzio,

quest'ultimo caso, i consiglieri così nominati restano in carica fino all'Assemblea successiva.

Possano, inoltre, far parte del Consiglio, con funzioni di osservatori, senza alcun potere deliberante, i rappresentanti che gli Enti e le Associazioni di cui all'art. 10 avranno provveduto ad indicare.

Il Consiglio viene convocato senza formalità dal Presidente o, in sua vece, dal Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito se è presente la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono valide se approvate a maggioranza degli intervenuti, a parità di voti il voto del Presidente è determinante.

Le deliberazioni sono verbalizzate nel Libro delle deliberazioni consiliari e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

Al Consiglio Direttivo sono attribuiti i seguenti poteri:

- a) nomina il Presidente e il Vice Presidente;
- b) amministra il patrimonio consortile, di cui all'art. 7;
- c) nomina i membri dei Comitati Tecnici ed i relativi Presidenti;
- d) decide sulle proposte di ammissione ed esclusione dei Consorziati, presentate dal Presidente;
- e) redige ed approva il Regolamento;
- f) predispone la relazione annuale sulla gestione, redige il bilancio di esercizio con l'osservanza delle disposizioni relative al bilancio delle società per azioni e provvede al suo deposito, nei tempi e con le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia;
- g) decide gli atti di straordinaria amministrazione;
- h) controlla e vigila sull'andamento delle obbligazioni assunte dai

Il Consorzio non ha fini di lucro ed è posto il divieto di distribuire utili o avanzi di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate, neppure in caso di scioglimento del consorzio, ovvero di recesso, decadenza, esclusione o morte del consorziato.

ART. 3

L'attività del Consorzio comprende tutte le operazioni e le prestazioni necessarie per il conseguimento degli scopi di cui all'art. 2. Qualora se ne presentasse la necessità, il Consorzio potrà istituire uno o più uffici esterni, nelle forme e con le modalità che riterrà più opportune.

TITOLO III

Ammissione - Recesso - Trasferimento - Esclusione

ART. 4

Possano essere ammessi al Consorzio

- a) le piccole e medie imprese operanti nel territorio nazionale, qualunque sia la forma giuridica dell'impresa;
- b) i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva dei fidi tra piccole e medie imprese.

Si considerano piccole e medie imprese le imprese che soddisfano i requisiti indicati dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese.

Al Consorzio possono, inoltre, partecipare le imprese consorziate che, pur superando i limiti dimensionali indicati dall'Unione europea per le piccole e medie imprese, rispettano quelli previsti per gli interventi della Banca Europea degli Investimenti (BEI) a favore delle piccole e medie imprese, purché il loro numero non superi i limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia. Per dette imprese il Consorzio non può beneficiare degli

interventi agevolati previsti per le piccole e medie imprese.

Il numero dei consorziati è illimitato, ma le imprese consorziate di cui al comma 1), lett. a), non possono essere meno di 50 (cinquanta).

L'ammissione al Consorzio viene deliberata dagli Organi competenti, a norma del presente statuto, e comporta l'assunzione, a carico del consorziato, di tutte le obbligazioni e di tutti gli oneri previsti dallo statuto e dal Regolamento.

ART. 5

L'imprenditore consorziato può recedere dal Consorzio. Il recesso avviene su comunicazione del consorziato da notificarsi al Consorzio e alle banche convenzionate e diventa operante solo al momento della estinzione di ogni sua esposizione debitoria garantita dal Consorzio.

Il socio receduto non viene liberato dalle obbligazioni assunte fino a quando non siano trascorsi almeno 30 mesi dal pervenimento della comunicazione del recesso; fino a tale data permane l'obbligo proporzionale di esborso per tutte le operazioni effettuate dal Consorzio fino alla data di comunicazione di recesso.

In caso di trasferimento dell'azienda di un consorziato di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), da comunicarsi, da parte di quest'ultimo entro 30 giorni per iscritto al Consorzio, sia per atto tra vivi, sia per causa di morte, l'acquirente subentra nel contratto di consorzio.

Tuttavia, il Consiglio Direttivo può deliberare, entro un mese dalla notizia dell'avvenuto trasferimento, l'esclusione dell'acquirente dal Consorzio.

I precedenti commi si applicano anche nel caso di fusione o scissione nei confronti, rispettivamente, della società risultante dalla fusione o

Egli, inoltre, ha i seguenti poteri e facoltà:

- a) proporre al Consiglio Direttivo l'ammissione di nuovi Consorziati;
- b) proporre al Consiglio Direttivo l'esclusione del Consorziato;
- c) stipulare le convenzioni con gli Istituti di Credito, nonché con i confidi aderenti, dopo averne sottoposto il testo all'esame del Consiglio Direttivo;
- d) stipulare e risolvere contratti di lavoro e di collaborazione;
- e) esercitare in generale tutti i poteri di ordinaria gestione ed amministrazione;
- f) convocare l'assemblea a norma degli artt. 13, 14 e 15;
- g) partecipare con funzioni consultive alle deliberazioni del comitato tecnico.
- h) proporre al Consiglio Direttivo la nomina o la revoca del Direttore;
- i) conferire, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, deleghe a Consiglieri e al direttore per lo svolgimento di specifiche funzioni gestionali e/o amministrative del Consorzio.

Il Presidente è, inoltre, membro supplente del Comitato Tecnico, così come esplicitato all'art. 18.

ART. 17

Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo del Consorzio, ed è composto da un numero di 7 (sette) membri eletti dall'assemblea, scelti tra i consorziati o, se società, tra i componenti del proprio organo amministrativo o, anche, tra i propri soci.

I Consiglieri eletti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri gli altri provvedono a sostituirli con apposita deliberazione. In

ART. 15

L'Assemblea straordinaria può essere convocata in qualunque momento dal Presidente, anche su richiesta del Consiglio Direttivo o di tanti Consorziati che rappresentino almeno un terzo del loro numero complessivo e deve essere convocata nei modi previsti per l'Assemblea ordinaria.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) sulle proposte di modificazione dello statuto;
- b) sullo scioglimento anticipato e sulla proroga del Consorzio;
- c) sulla ripartizione e liquidazione del patrimonio netto consortile ai sensi dell'art. 7;
- d) su ogni altro argomento avente carattere di straordinarietà.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza, sia in proprio che a mezzo delega, di almeno la metà degli aventi diritto al voto.

L'Assemblea in seconda convocazione, si intenderà costituita e sarà valida con la presenza di almeno 1/5 degli aventi diritto al voto.

Le deliberazioni, sia in prima che in seconda convocazione, sono valide con il voto favorevole dei 2/3 dei votanti.

ART. 16

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo. Esso dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Quando il Presidente - per qualsiasi motivo - non possa esercitare le sue funzioni anche temporaneamente, tutti i poteri a lui attribuiti vengono esercitati dal Vice Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio Direttivo.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale del Consorzio.

incorporante, ovvero di quella beneficiaria.

Art. 6

Nei confronti dell'Imprenditore consorziato gli Organi competenti potranno deliberare il provvedimento di esclusione nei seguenti casi:

- a) quando sia pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento;
- b) quando siano accertati una qualsiasi violazione degli obblighi consortili o un comportamento incompatibile con gli interessi del Consorzio stesso;
- c) quando si verifichi un'inadempienza delle obbligazioni assunte dal Consorzio, in relazione al "fido" che gli è stato accordato.

L'esclusione di cui ai punti b) e c) sarà deliberata previa convocazione dell' interessato.

TITOLO IV

Patrimonio Netto - Fondi Rischi - Fondo Consortile - Fideiussioni

ART. 7

Il patrimonio netto consortile è costituito:

- a) dai fondi rischi di cui al successivo articolo 8;
- b) dal fondo consortile di cui al successivo articolo 9;
- c) dagli eventuali avanzi di gestione che non siano destinati ai fondi rischi o ad altre riserve di bilancio.

Tutti i fondi e le riserve sono indivisibili.

Qualora il Consorzio venga posto in liquidazione, l'Assemblea straordinaria provvederà alla nomina di un liquidatore, il quale dovrà esaminare e chiudere tutte le operazioni di garanzia in corso e definire ogni rapporto sia con i terzi che con i consorziati.

Il patrimonio consortile rimanente una volta effettuato il pagamento di tutte le passività, e restituite le somme di terzi affluite ai fondi

rischi con vincolo di restituzione, verrà devoluto con deliberazione dell'assemblea straordinaria ad organismi aventi scopi consortili o finalità sociali analoghi o strumentali a quelli del Consorzio.

ART. 8

I fondi rischi sono destinati in via esclusiva alla copertura di eventuali perdite sulle operazioni garantite dal Consorzio in forza delle convenzioni da questo stipulate e sono alimentati dagli avanzi di gestione ad essi destinati.

Ai fondi rischi affluiscono i contributi e le erogazioni di privati, di imprese, di Associazioni e di Enti in genere, che intendano contribuire allo sviluppo della piccola e media impresa.

Sono inoltre costituiti, su deliberazione del Consiglio Direttivo, fondi rischi destinati in via esclusiva alle operazioni di contro-garanzia o di co-garanzia.

Al fine della migliore gestione e dell'incremento delle somme costituenti i fondi rischi, il Consorzio può effettuare ogni operazione di natura finanziaria o immobiliare, anche con enti non bancari, nel rispetto di quanto previsto dalle convenzioni di cui al precedente art. 2.

ART. 9

Il fondo consortile, di ammontare variabile, è costituito dalle quote di partecipazione sottoscritte dai consorziati e il suo importo non può essere comunque inferiore ai limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia.

Ove consentito dalla legge, il fondo consortile potrà essere aumentato a titolo gratuito, attraverso l'imputazione di fondi rischi o altri fondi o riserve patrimoniali derivanti da contributi dello Stato,

oggetti attinenti alla gestione del Consorzio riservati alla sua competenza dal presente statuto o dalla legge e su quelli sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata mediante avviso di convocazione contenente l'indicazione del giorno e dell'ora stabilite per la prima e la seconda convocazione e del luogo dell'adunanza, nonché dell'indicazione delle materie da trattare, da pubblicarsi su due giornali quotidiani almeno quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza.

In alternativa e ove consentito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia, l'assemblea può essere convocata mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che forniscano la prova dell'avvenuto ricevimento da far pervenire almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza, sia in proprio che a mezzo delega, di almeno la metà degli aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea si intenderà costituita e sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni, sia in prima che in seconda convocazione, sono valide se assunte col voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.

Le nomine alle cariche sociali sono fatte a scrutinio segreto, salvo che non avvengano per acclamazione.

Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto il maggior numero di voti.

ART. 13

L'Assemblea è costituita da tutti i consorziati in regola con il versamento delle quote di partecipazione, dei contributi ai fondi rischi e delle altre somme dovute, a qualsiasi titolo, al Consorzio, nonché con il rilascio delle fideiussioni previste dal presente statuto.

Ciascun consorziato ha diritto a un voto. Il consorziato può farsi rappresentare in caso di impedimento da un altro consorziato con delega scritta.

La società consorziata, sempre con delega scritta, può essere rappresentata anche da un membro del proprio organo amministrativo o, anche, da uno dei propri soci.

Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale scritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Le deliberazioni possono risultare da verbale redatto da notaio su richiesta del Presidente dell'Assemblea. Gli intervenuti hanno facoltà di richiedere la verbalizzazione delle loro dichiarazioni.

ART. 14

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno presso la sede del Consorzio, o in ogni altro luogo in Italia indicato nell'avviso di convocazione, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, che avviene il 31 dicembre di ogni anno.

L'Assemblea ordinaria delibera sulle seguenti materie:

- a) relazione del Consiglio Direttivo sulla gestione e sul bilancio redatto da quest'ultimo;
- b) nomina dei componenti del Consiglio Direttivo;
- c) problemi e questioni di ordine generale, e delibera sugli altri

degli enti locali o territoriali o di altri enti pubblici.

Nessun consorziato può avere una quota superiore al venti per cento del fondo consortile, né inferiore a Euro 516,46 (cinquecentosedici/46)

Il recesso e l'esclusione del consorziato non attribuisce a questo il diritto di avere ripetuto quanto da lui versato a tale fondo, né gli attribuisce il diritto di ricevere la liquidazione della quota di partecipazione costituita da aumenti gratuiti del fondo consortile.

In tali casi la quota di partecipazione del consorziato uscente accresce proporzionalmente quelle degli altri e nessuna somma, a qualsiasi titolo, compreso espressamente il contributo versato ai fondi rischi, è dovuta al consorziato uscente.

La quota di partecipazione al Consorzio è intransferibile sia per atto tra vivi sia mortis causa, fermo restando il disposto del precedente art. 5.

ART. 10

Il Consorzio ha anche la facoltà di ricevere e custodire eventuali "fidejussioni" rilasciate dagli Enti e Associazioni di cui all'art. 8 a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte dai consorziati, con riferimento ai fidi che sono stati loro accordati.

Il Consorzio concorderà con i singoli Enti fidejussori il contenuto, i termini e le modalità delle singole fidejussioni, delle quali avrà la gestione, costituendosi mandatario dei fidejussori nei confronti degli Istituti di Credito.

TITOLO V

Obblighi dei consorziati

ART. 11

I consorziati sono tenuti a versare l'importo della quota di sottoscrizione del fondo consortile nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo.

I consorziati assumono, altresì, gli obblighi previsti dal presente articolo.

I consorziati indicati nell'art. 4, comma 1, lett. a) sono, in particolare, obbligati a:

a) versare al Consorzio contributi sulle operazioni, dai medesimi consorziati effettuate e assistite dalle garanzie collettive, nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo;

b) rilasciare fideiussioni pro-quota, anche frazionate, per un importo iniziale massimo di Euro 1.549,37 (millecinquecentoquarantanove/37) elevabile per deliberazione dell'assemblea ordinaria, sino ad un massimo complessivo di Euro 5.000,00 (cinquemila/00).

Tali fideiussioni potranno essere amministrare e custodite dal Consorzio ovvero potranno essere rilasciate direttamente in favore degli istituti convenzionati.

Il Consiglio Direttivo potrà deliberare la conversione delle fideiussioni pro-quota, in una equivalente somma di denaro, determinandone le modalità di versamento da parte dei consorziati.

In tal caso, le somme verranno depositate presso il Consorzio a titolo di cauzione e andranno a costituire un fondo rischi accessorio a quelli previsti dal precedente art. 8, comma 1.

Il deposito cauzionale sarà restituito ai consorziati receduti o esclusi nei termini previsti dall'ultimo comma del precedente art. 5.

I consorziati indicati nell'art. 4, comma 1, lett. b) sono, in particolare, obbligati a versare:

a) un contributo iniziale massimo di Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) elevabile per deliberazione dell'assemblea ordinaria, sino ad un massimo complessivo di Euro 5.000,00 (cinquemila/00), destinato ai fondi rischi previsti dall'art. 8, comma 3;

b) un contributo di contro o di co-garanzia, purché previsto e nei limiti indicati dalle apposite convenzioni sottoscritte dal Consorzio e da essi consorziati, nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo;

c) un contributo per il reintegro dei fondi rischi previsti dall'art. 8, comma 3, nel caso di escussione della contro-garanzia o della co-garanzia rilasciata dal Consorzio, purché previsto e nei limiti indicati dalle apposite convenzioni sottoscritte dal Consorzio e da essi consorziati.

TITOLO VI

Organi del Consorzio

ART. 12

Gli Organi del Consorzio sono:

a) l'Assemblea dei Consorziati;

b) il Presidente;

c) il Vice Presidente;

d) il Consiglio Direttivo;

e) uno o più Comitati tecnici.

Tutte le cariche sono assunte e accettate a titolo gratuito.